

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### L'art. 185 della Legge tributaria viene applicato?

Nell'ultimo decennio, in Ticino, si è molto dibattuto di fisco e di pacchetti di sgravi fiscali. Questi ultimi si sono susseguiti a ritmo incalzante, in alcuni casi, senza avere la necessaria copertura finanziaria.

In altre parole invece di procedere con risparmi e con riforme strutturali in modo da creare spazi di manovra finanziaria si sono sottratti mezzi nella speranza di costringere al risparmio e alle riforme. Un modo di procedere alla rovescia che però ben riassume il clima di "rivolta" nei confronti di uno Stato percepito come idra vorace, come causa di impoverimento del cittadino e della società. Quel clima era ben anticipato nel rapporto di minoranza della Lega dei ticinesi del 26 aprile 2004 riguardante la nuova legge tributaria quando affermava: «Una vacca non si può solo mungere, occorre anche foraggiarla altrimenti si ammala; la stessa cosa vale per i contribuenti: non si possono solo spremere alla stregua di un limone ...» (rapporto pag. 3).

Di lì a poco tempo le strade si congiungevano, la Lega in qualche modo diventava "maggioranza" sospinta dal vento neolibersita che ben dialogava con il populismo.

Questi sentimenti, sull'arco di un decennio, si sono certo radicati in termini di cultura antistatalista ma anche nella disaffezione verso riforme strutturali dello stato e verso il suo ammodernamento.

Non è quindi fuori luogo pensare che anche il delicatissimo settore delle contribuzioni abbia respirato questo clima e in qualche modo abbia perso in rigore, serenità, statura statuale tanto da finire in un vortice che indica un deficit di gestione "aziendalmente corretta" del comparto.

Una lettura, questa, poco approfondita ma è chiaro che lo Stato vive sulla credibilità dei suoi rappresentanti politici, ma anche sull'eccellenza, sulla qualità, sull'indipendenza intellettuale dei suoi funzionari e sulla dignità del rapporto con i politici.

In questo contesto tornare a riflettere sulla qualità dell'accertamento ed anche sull'applicazione della legge tributaria può essere opportuno.

Mi riferisco in particolare all'art. 185 della Legge tributaria il quale afferma:

<sup>1</sup>*Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della presente legge alle autorità incaricate della sua esecuzione. Esse segnalano spontaneamente all'autorità fiscale tutti i casi, constatati nella loro attività, che possono configurare un'infrazione ai doveri fiscali.*

<sup>2</sup>*Gli organi di corporazioni e stabilimenti ai quali sono delegati compiti che incombono all'amministrazione pubblica, come pure gli enti sussidiati sottostanno, per quanto riguarda il dovere di collaborare, agli stessi obblighi delle autorità menzionate al capoverso 1.*

<sup>3</sup>*Sono esonerati dall'obbligo di informare e di comunicare gli organi della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.*

Il commento del Consiglio di Stato a tale articolo, esposto nel messaggio del 13 ottobre 1993 merita pure una certa attenzione: «Il nuovo articolo 185 conferma, ma rende anche più rigorosi ed

espliciti gli obblighi di informazione, su richiesta delle autorità fiscali, a cui sono ora tenute, più genericamente, tutte le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei cantoni (quindi i dipartimenti, le unità amministrative, anche i Tribunali, le preture ecc.) e dei comuni. Si tratta di un obbligo che vale anche quando esiste, per chi rilascia l'informazione, un vincolo al segreto d'ufficio.

Le informazioni non devono inoltre essere rilasciate solo su richiesta delle autorità fiscali, vanno bensì comunicate spontaneamente in tutti quei casi che possono configurare un'infrazione agli obblighi fiscali, quindi anche quando vi è il sospetto che un elemento del reddito o della sostanza non sia stato dichiarato...

Aggiungiamo da ultimo che, malgrado il nuovo tenore dell'art. 185, rimane ancora riservata la facoltà del Consiglio di Stato di stabilire, in via di regolamento o l'elenco degli uffici con le informazioni o attestazioni che, per ragioni di praticità e di economia amministrativa, devono essere, automaticamente e quindi senza preventiva richiesta, direttamente comunicate all'Autorità fiscale».

Così si esprimeva il Consiglio di Stato nel 1993, altro Governo, altro clima che forse bisognerebbe riprendere a respirare.

Chiedo pertanto al Consiglio di Stato:

1. se ha fatto uso della sua facoltà d'elaborare un regolamento relativo all'art. 185;
2. se ha messo in atto tutte le misure necessarie affinché la normativa citata sia compiutamente applicata;
3. se ritiene che l'obbligo di segnalazione previsto per le autorità amministrative sia adeguatamente rispettato e se per quelle giudiziarie il Consiglio della magistratura può garantire tale prassi;
4. se la possibilità di richiedere informazioni alle autorità giudiziarie, coinvolte in procedure con risvolti finanziari, nel caso si possa prefigurare l'apertura di procedure per sottrazione di imposta venga correntemente e tempestivamente applicata:

MARIO FERRARI